



## CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

**"EUR S.p.A."** con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente versato, rappresentata da....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in qualità di Legale rappresentante in forza dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale  
(di seguito anche "EUR" o "Società").

e

..... con sede legale in Via..... – ....., avente codice fiscale e partita I.V.A. n. ...., iscritta alla Camera di Commercio di ..... rappresentata da ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, nella sua dichiarata qualità di Legale rappresentante in forza dei poteri che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale  
(di seguito anche "la Contraente" o "Appaltatore").

### PREMESSO CHE:

- "EUR S.p.A." ha rilevato l'esigenza di affidare l'esecuzione i lavori di adeguamento dell'impianto di potenza elettrica dedicato allo spettacolo dell'*Auditorium* del "Roma Convention Center - La Nuvola";
- in data 6 aprile 2017 (con atto prot. personale EUR n.144 del 19/04/2018) EUR S.p.A. ha conferito, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Alessio Murat, dipendente di EUR S.p.A.;
- il nominato Responsabile Unico del Procedimento ha individuato quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016;
- all'esito della predetta procedura la Contraente è risultata affidataria dell'esecuzione dei lavori in oggetto.



Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1**

**(Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

**Art. 2**

**(Oggetto)**

EUR S.p.A. affida alla “.....” che accetta, l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto di potenza elettrica dedicato allo spettacolo dell’*Auditorium* del “Roma Convention Center - La Nuvola”.

**Art. 3**

**(Modalità di esecuzione)**

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla Contraente secondo la perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento, e dovranno essere caratterizzate da un elevato livello qualitativo, in conformità di quanto previsto nell’offerta della Contraente (Allegato 1) e nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 2).

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta in via generale all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente varianti/modifiche non autorizzate da EUR S.p.A.

La Contraente dovrà, inoltre, fornire ad EUR, su indicazione di quest’ultima, le eventuali prestazioni strettamente connesse alle attività, oggetto del contratto che, pur non espressamente comprese nel presente articolo o nell’offerta, siano ritenute, a giudizio insindacabile di EUR medesima, necessarie allo svolgimento ed al buon esito dei lavori appaltati.

La Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto della Contraente quale unico referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra la Contraente e la Società.

**Art. 4**

**(Corrispettivo e modalità di pagamento)**



Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo che precede è convenuto in complessivi € ..... (Euro .....) oltre I.V.A., di cui € 3.666,81 (tremilaseicentosessantasei/81) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza, da corrispondersi:

- quanto ad € ..... (Euro .....) oltre I.V.A. (pari al 20%) del corrispettivo complessivo) all'effettivo avvio dei lavori, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria ed assicurativa di cui all'art.19 del capitolato speciale di appalto;
- 1° SAL dopo trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, dopo l'accertamento dei lavori eseguiti a tale data; il RUP entro 10 giorni dall'emissione del SAL, autorizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali EUR applicherà la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza della Contraente delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori;
- 2° SAL, a saldo delle prestazioni contrattuali, dopo l'emissione del *Certificato di regolare esecuzione*, da parte del Direttore Lavori.

Gli importi verranno corrisposti solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dei Lavori del presente Contratto nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente.

La fattura dovrà inoltre riportare il numero di BAM, pena l'irricevibilità di quest'ultima da parte della Società, ed il seguente codice CIG: 7485183869

In attuazione di quanto prescritto dall'art.2 della legge n.136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 *ter* del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", in assenza della quale verranno respinte.

La fattura così predisposta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo *email*: **[amministrazione.eurspa@pec.it](mailto:amministrazione.eurspa@pec.it)**.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR S.p.A. corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR S.p.A. e versata direttamente all'Erario.

La fattura verrà pagata nei termini previsti dal capitolato mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.



Il pagamento delle fatture sarà comunque subordinato alla trasmissione, da parte della Contraente ad EUR S.p.A, delle fatture emesse dai subappaltatori e debitamente quietanzate dagli stessi relative al SAL precedente; in difetto EUR S.p.A sospenderà i pagamenti.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

#### **Art. 5**

##### **(Durata)**

La durata del contratto è dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018.

In ogni caso, le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, avranno la durata di **43 (quarantatre) giorni** naturali e consecutivi. L'esecuzione dei lavori dovrà, inderogabilmente, avvenire **tra il 14 luglio ed il 7 settembre 2018**.

Ciò al fine di evitare sospensione dei lavori a causa delle interferenze con l'allestimento per gli eventi già programmati.

Qualora il termine per l'esecuzione dei lavori dovesse protrarsi oltre il 7 settembre 2018 le attività dovranno essere sospese e ripristinate le condizioni interne di tutti i locali, tali da garantire il regolare svolgimento degli eventi programmati. Ove detto ritardo sia dovuto a cause imputabili all'Appaltatore, i costi di ripristino saranno a carico dello stesso. Pertanto si dovrà prevedere una sospensione dei lavori e l'Appaltatore dovrà riprogrammare la conclusione degli stessi in accordo con la Committenza, sia per cause imputabili all'Appaltatore (in tal caso si applicheranno le penali in caso di ritardo) sia per cause non imputabili all'Appaltatore.

#### **Art. 6**

##### **(Dichiarazioni e garanzie)**

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali, nonché di un *team* di lavoro formato da qualificati professionisti specializzati nell'esecuzione dei lavori in oggetto. La Contraente dichiara e garantisce altresì di essere in possesso di requisiti di ordine speciale richiesti e si obbliga a presentare – oltre quanto previsto dagli artt. 13 e 14 – la documentazione che potrà essere richiesta dalla Società.

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs.



n.50/2016.

La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell'ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.

#### **Art. 7**

##### **(Clausole risolutive espresse)**

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dei lavori, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della Contraente;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);
- applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- non veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 6 oppure, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..



Per patto espresso le Parti convengono che l'efficacia del presente atto e di tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti, è risolutivamente condizionata, ai sensi dell'art.1353 c.c., al negativo esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di capacità generale della Contraente, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016. Altresì, anche in deroga a quanto al paragrafo 1 del presente articolo, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti detti, a seguito della risoluzione del contratto, la Società a) procederà solo al rimborso delle spese sostenute dalla contraente in conformità a quanto previsto dall'art.32, comma 8 del Codice Appalti, per una somma che sarà determinata secondo buona fede dal Direttore dei Lavori (e che in nessun caso potrà superare il corrispettivo complessivo del presente contratto); ed in aggiunta b) applicherà una penale pari al 10% del valore complessivo del presente contratto.

#### **Art. 8**

##### **(Direttore dei lavori)**

L'Ing. Raimondo Cavallo è il Direttore dei lavori.

#### **Art. 9**

##### **(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)**

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta in via generale all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato e nell'offerta (Allegato 1).

La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dei lavori ovvero da un suo incaricato. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Società o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta inoltre a far rispettare l'obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Contraente è, inoltre, tenuta a:

- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente alle disposizioni impartite



dal Direttore dei lavori e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare immediatamente al Direttore dei lavori qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere nell'espletamento delle prestazioni;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dei lavori del Contratto, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.

L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

#### **Art.10**

#### **(Obblighi di riservatezza e *privacy*)**

Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per scopi diversi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società.

La Contraente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003. La Contraente si impegna ad adempiere a tutte le



prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).

E' facoltà della Società verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di cui al presente articolo.

**Art.11**  
**(Recesso)**

Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente contratto, senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dei lavori, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata a presentare alla Società.

La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.

**Art.12**  
**(Risoluzione)**

La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo pec e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

**Art. 13**  
**(Garanzia Fideiussoria)**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in conformità a quanto prescritto dall'art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante ....., rilasciata da .....con espressa previsione dell'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art.1957 Codice Civile.





In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

#### **Art. 14**

##### **(Polizza Assicurativa)**

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società una copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile con le caratteristiche specificate nel capitolato speciale di appalto.

La polizza riporta la clausola specifica che *“EUR ai fini del risarcimento del danno è definito Terzo”* e copre tutta la durata dell'appalto secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art.1353 c.c..

#### **Art. 15**

##### **(Penalità)**

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale di cui all'art.4.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.

Si applicano altresì le altre penali previste dall'art. 15 del capitolato.

Per l'applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del



valore della cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..

Non sarà considerato ritardo il protrarsi dei tempi di autorizzazione del piano di lavoro da parte dell'organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 256, commi 2 e 6, del D.lgs. 81/08, se per fatti non dipendenti dalla Contraente.

#### **Art. 16**

##### **(Subappalto)**

EUR potrà autorizzare la Contraente a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e dalla disciplina di gara.

Nel caso di autorizzazione al subappalto, la Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 l. n. 136/2010. La Contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Contraente, la quale rimane pienamente responsabile nei confronti della Società della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che la Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e danni menzionati all'art.9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

#### **Art. 17**

##### **(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)**

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul *web* istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto



e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

#### **Art.18**

##### **(Controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 19**

##### **(Documentazione contrattuale)**

Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:

1. Allegato 1 (Offerta);
2. Capitolato Tecnico d'Appalto;
3. Patto di Integrità;
4. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

#### **Art. 20**

##### **(Disposizioni finali)**

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle dei documenti allegati o tra le disposizioni dei documenti allegati si applica il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato;
- c) Offerta.

**EUR S.p.A.**

---



“.....”

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: Art.3 (Modalità di esecuzione); Art.4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.5 (Durata); Art.7 (Clausola risolutiva espressa), Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico della Contraente); Art 11 (Recesso); Art.15 (Penalità); Art.16 (Subappalto); Art.18 (Controversie).

Letto, confermato e sottoscritto.

“.....”

---